



Spett.le
Ministero della Cultura
Dipartimento per le Attività Culturali
Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali
Via Michele Mercati, 4
Roma - 00197
PEC: dg-bda@pec.cultura.gov.it

Trasmessa via PEC

Milano, 15 settembre 2025

Oggetto: Osservazioni di Sky Italia S.r.l. allo schema di decreto recante la determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi trasmesso con comunicazione del Ministero della Cultura Dipartimento per le Attività Culturali, Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del 9 luglio 2025 avente ad oggetto “*Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell’articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 – Consultazione scritta*” (lo “Schema di Decreto”)

Egregi Signori,

Sky Italia S.r.l. (di seguito “**Sky**”) è lieta di fornire le proprie osservazioni in ordine allo Schema di Decreto.

In particolare, i temi su cui Sky intende soffermarsi nel presente contributo sono i seguenti:

1. aumento delle tariffe vigenti;
2. assoggettamento al prelievo per copia privata di apparecchi ricondizionati;
3. assoggettamento al prelievo per copia privata di memorie in cloud o spazi di memorizzazione in cloud.

1. Aumento delle tariffe vigenti

L’istituto della copia privata è storicamente nato e tutt’ora è pensato dal legislatore europeo per assicurare un ristoro (equo) contro il cosiddetto “danno” che la liberalizzazione delle riproduzioni private e personali provoca agli aventi diritto (autori e produttori di fonogrammi e videogrammi, emittenti televisive) per il fatto che questi ultimi non possono controllare e monetizzare tali utilizzi (per l’appunto liberalizzati: così tra le tante le sentenze della Corte di giustizia del 21 ottobre 2010, Padawan, C-467/08, punto 45; 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C-463/12, punto 22; 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International Oy e a., C-110/15, punto 30; 24 marzo 2022, Austromechana, C-433/20, punto 43). “Danno” ha naturalmente un’accezione non tecnica: il fatto che le attività di copia siano liberalizzate non comporta un danno ma



genera mancate opportunità che l'equo compenso mira per l'appunto a ripristinare. Il "danno" ora detto, nel suo ammontare, dipende a sua volta da due variabili: l'incidenza della copia privata sulle modalità di fruizione dei prodotti culturali (al diminuire delle riproduzioni private diminuisce il danno e viceversa); e la valorizzazione che il mercato attribuisce al diritto di copia. Le tariffe per la copia privata devono naturalmente riflettere a loro volta la misura (macroeconomica) di questo danno.

Sotto il profilo qui considerato, Sky ritiene che l'aumento delle tariffe contenute nello Schema di Decreto non sia giustificato da un pari incremento del danno che la copia privata provoca ai titolari dei diritti: né alla luce dell'incidenza delle riproduzioni private sulle modalità di consumo dei prodotti culturali né alla luce della valorizzazione del diritto di copia.

Il mercato, infatti, evidenzia una significativa (ormai da anni) riduzione del fenomeno della copia privata tramite memorizzazione su supporti fisici o di altro genere, a fronte, tra l'altro, di un incremento continuo delle fruizioni dei contenuti audiovisivi e musicali in streaming. I fornitori di servizi di streaming remunerano peraltro i titolari dei diritti per altre vie, tramite accordi diretti con questi ultimi o con le loro collecting societies, anche in relazione ai servizi di copia che offrono. I titolari dei diritti ricevono poi anche i compensi adeguati e proporzionati di cui agli artt. 18bis, 46bis, 73, 84, 84bis l.a., beneficiando così di introiti già più che adeguati che rendono superflua l'imposizione di altri oneri agli utilizzatori. E per concludere, il mercato non ha visto crescere il valore del diritto di copia che anche nei tariffari delle collecting italiane (ed estere), ad esempio, è rimasto invariato.

In ogni caso, qualunque aumento dei compensi per copia privata dovrebbe essere supportato da adeguate evidenze empiriche che dimostrino la reale misura del "danno" che le riproduzioni private e personali provocano ai titolari dei diritti. Ad esempio, un aumento di circa il 20% delle tariffe come quello proposto nello Schema di Decreto, dovrebbe essere giustificato con un aumento corrispondente (i) dell'incidenza della copia privata (aumento che però, si è già detto, non sembra emergere dalle attuali abitudini di consumo) e (ii) del valore di mercato dei diritti di riproduzione (che però non parrebbe aver subito incrementi in questi anni). Sky non ha comunque potuto aver accesso alle analisi condotte da codesto Ministero a supporto degli incrementi tariffari proposti dallo Schema di Decreto, come avvenuto negli anni passati. E questa circostanza ha impedito una interlocuzione proficua e informata con gli operatori interessati, che invece l'art. 71septies l.a. richiede di assicurare.

2. Assoggettamento al prelievo per copia privata di apparecchi ricondizionati

Sky ritiene che l'estensione del prelievo per copia privata agli apparecchi ricondizionati costituisca una duplicazione di imposizione e finisca per snaturare l'istituto della copia privata, trasformandolo in una sorta di diritto di seguito sulle (ri)vendite di dispositivi e di memorie (al pari di quello previsto ex art. 144 l.a. per le rivendite di opere d'arte).

Ai sensi degli artt. 71-sexies e seguenti l.a., il prelievo sui device e sulle memorie può essere imposto una sola volta al momento del primo acquisto. Da quel momento in poi, su quella memoria e su quell'apparecchio l'obbligo di pagamento dell'equo compenso è ottemperato, anche perché la circostanza che le registrazioni private vengano effettuate dal primo acquirente piuttosto che da un successivo acquirente, o la circostanza che le funzionalità di copia siano sfruttate in pieno oppure no, non hanno alcuna incidenza sul "danno" (potenziale) che la copia privata è chiamata a "compensare". Il compenso è infatti calibrato non sul numero di registrazioni concretamente effettuate dall'utente, ma sulla capacità di memoria del dispositivo, al punto che tale compenso è dovuto anche qualora l'utente acquisti un dispositivo senza usarne mai le funzionalità di copia. Né il compenso viene restituito al produttore del device nel caso in cui il dispositivo venga restituito



dall'utente al produttore. Non sussiste quindi alcuna ragione per imporre nuovamente un prelievo della stessa natura sullo stesso oggetto una volta che questo sia rivenduto o rimesso in commercio.

Ci pare che quanto detto trovi conferma nelle stesse dichiarazioni rilasciate dal nostro Paese alla WIPO pochi anni fa, quando il gestore della copia privata (SIAE), interrogato sull'assoggettamento degli apparecchi ricondizionati al prelievo in Italia, ha affermato che *"importers who sell refurbished products in Italy for the first time have to pay the levy. However, the levy is not due if it had already been paid when the refurbished product was sold as a "brand new item" in Italy"* (così WIPO, International Survey on Private Copying, 2017). Ove mai si volesse cambiare la legislazione sul punto, Sky confida che tale scelta sia affidata al legislatore, per consentire appieno il dibattito parlamentare sul punto e comprendere l'opportunità di un cambiamento che non sembra in linea con la legislazione eurounitaria.

Si segnala infine che la definizione di "apparecchio ricondizionato" contenuta nello Schema di Decreto sia così ampia da finire per assoggettare al prelievo qualunque transazione anche tra utenti privati nell'ambito della quale il dispositivo venga ad esempio riportato alle impostazioni di fabbrica, come tipicamente accade, semplicemente per cancellare i dati personali e i contenuti del venditore. Così facendo, si snatura non solo l'istituto della copia privata ma in generale il diritto d'autore, mediante l'imposizione di oneri finanche alle transazioni tra privati.

3. Assoggettamento al prelievo per copia privata di memorie in cloud o spazi di memorizzazione in cloud

Sky ritiene che anche l'estensione del prelievo per copia privata alle memorie in cloud o agli spazi di memorizzazione in cloud sia contraria alla natura dell'istituto della copia privata.

L'art. 71-septies (1) l.a., infatti, assoggetta a compenso i soli dispositivi e le memorie di registrazione e non anche i servizi che consentono di effettuare copie private. L'unica eccezione a questa regola, la cui legittimità è peraltro a tutt'oggi discussa dalla giurisprudenza amministrativa, riguarda i servizi di videoregistrazione da remoto, che però non hanno nulla a che vedere con i servizi di cloud. Pertanto, tale disposizione normativa eccezionale non può essere estesa analogicamente a fattispecie – come i servizi di cloud – completamente diverse. La decisione di (eventualmente) modificare la legge sul diritto d'autore, estendendo la disciplina della copia privata ai servizi cloud, spetta quindi al legislatore.


Da ultimo, giova inoltre ricordare che l'assoggettamento dei servizi cloud alla disciplina sulla copia privata trova precisi limiti nella giurisprudenza comunitaria (cfr. sentenza C-433/20 *Austro-Mechana* del 24 marzo 2022, che ha stabilito che i fornitori di cloud non sono automaticamente responsabili del pagamento dell'equo compenso, e sentenza C-426/21 *Ocilion IPTV* del 13 luglio 2023, secondo cui non ricade nel campo di applicazione della disciplina della copia privata una soluzione cloud che consenta *"una registrazione continuata o isolata di trasmissioni televisive, su iniziativa degli utenti del servizio, quando la copia realizzata da un primo utente che ha selezionato una trasmissione è messa a disposizione, dall'operatore, di un numero indeterminato di utenti che desiderano visionare lo stesso contenuto"*).

Per una più approfondita esposizione dei temi sopra indicati, si rinvia alle osservazioni allo Schema di Decreto presentate dall'associazione ASSTEL-Assotelecomunicazioni, cui Sky aderisce, mentre con riferimento alle altre questioni oggetto dello Schema di Decreto non trattate nel presente documenti, Sky rinvia alle osservazioni presentate da Sky in data 22 gennaio 2019 (disponibili al seguente url <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/documenti/2020-Maggio-Agosto/SkyItaliaSrl-DMcopiaprivata.pdf>) e 30



marzo 2020 (disponibili al seguente url <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/documenti/2019-Gennaio-Aprile/SKY.pdf>) con riguardo ai precedenti schemi di determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.


Ludovica Marvasi
Director of Legal
Sky Italia S.r.l.